



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE
PQA V

Roma.

Suolo e Salute
Via P. Borsellino, 12/B
61032 Fano (PU)

E p.c.

Direzione generale della prevenzione e
del contrasto alle frodi agro-alimentari
SEDE

Direzione generale per il
riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del
consumatore
SEDE

Agli Assessorati all'Agricoltura
Regioni e PP.AA.
LORO SEDI

Agli Organismi di Controllo
LORO SEDI

Accredia
SEDE

OGGETTO: Quesito sull'applicazione del DM 309 del 13.01.2011

Con nota prot. 505 dell'8 ottobre u.s., codesto Organismo ha chiesto un chiarimento circa i provvedimenti da adottare in caso di accertata positività per sostanze non incluse nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08 con livelli superiori alla soglia numerica dello 0,01 mg/kg (e non 0,1 mg/kg come erroneamente indicato nella nota prot. 505 citata).

Tale accertata positività, come stabilito dal decreto n. 309/2011, determina la soppressione immediata delle indicazioni biologiche dal lotto in questione, ma non necessariamente la sospensione dell'operatore o il ritorno in conversione.

Lo stesso decreto precisa, al secondo capoverso, che, in caso di comprovata presenza di residui di sostanza non ammesse in agricoltura biologica, l'Organismo di Controllo è tenuto, qualunque sia il livello di residui, a svolgere un'indagine "nei confronti del proprio operatore controllato, al fine di valutare la causa volontaria o accidentale della contaminazione".

A seguito di tale indagine, qualora non sia stata confermata l'accidentalità della contaminazione, l'Organismo di Controllo è tenuto ad applicare provvedimenti di proporzionale gravità, come la sospensione e, se del caso, il ritorno in conversione.

Sono fatte salve le consuete procedure previste nei casi di reiterazione di non conformità dello stesso tipo, per i quali l'Organismo di Controllo è comunque tenuto ad applicare sanzioni di gravità crescente.

E' opportuno, infine, sottolineare che reiterati e analoghi casi di presenza di residui di sostanze non ammesse, ad esempio lungo la stessa filiera produttiva, possono analogamente indurre l'Organismo di Controllo ad escludere l'ipotesi di accidentalità e inevitabilità.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Giuseppe Serino